Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

►**C1** **del 12 dicembre 2014**

relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia ◄

[notificata con il numero C(2014) 9415]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/909/UE)

(GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/838 della Commissione del 28 maggio 2015	L 132	86	29.5.2015
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1943 della Commissione del 27 ottobre 2015	L 283	11	29.10.2015
►**M3**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione del 1º marzo 2017	L 56	213	3.3.2017

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 188 del 16.7.2015, pag. 55 (2014/909/UE)

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2014

▼C1

relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia

▼B

[notificata con il numero C(2014) 9415]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/909/UE)

Articolo 1

▼C1

La presente decisione stabilisce le misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito delle presenze confermate del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) nelle api mellifere (*Apis mellifera*) nelle zone elencate nell'allegato.

▼B

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «alveare»:

i) una struttura abitativa costruita per le api mellifere;

ii) ►C1 un contenitore o una colonia di bombi (*Bombus* spp.). ◄

b) «apiario»: un insieme di alveari e i locali o gli impianti di un luogo geografico in cui tale complesso di alveari è o è stato tenuto;

c) «sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all'allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([1]), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui alla tabella 2, riga 10, colonna 4, figurante nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, di detto regolamento;

d) «attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura.

Articolo 3

1. L'Italia garantisce l'attuazione delle seguenti misure di protezione nelle zone elencate nell'allegato:

a) un divieto di spedizione di partite dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone dell'Unione:

([1]) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

▼B

i) api mellifere;

ii) ►C1 bombi; ◄

iii) sottoprodotti apicoli non trasformati;

iv) attrezzature apistiche;

v) miele in favo per il consumo umano;

b) l'effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche comprendenti:

i) ►C1 l'identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza del piccolo coleottero dell'alveare; ◄

ii) la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche immediate.

2. L'Italia effettua ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche, comprendenti il controllo dei precedenti spostamenti di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), da e verso le zone elencate nell'allegato.

3. Sulla base dei risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, l'Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.

4. L'Italia informa la Commissione e gli Stati membri in merito all'attuazione delle misure di protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

▼M3

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.

▼B

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

Stato membro	Zone soggette a misure di protezione
Italia	Regione Calabria: l'intera regione
	►M3 ——————— ◄